



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
18^a Seduta
Mercoledì 19 maggio 2021

Deliberazione n. 129 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera. Modifica e integrazione dell'articolo 1 della l.r. 50/2009.

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 17, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

È conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 129 del 19 maggio 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DEI SERVIZI FORNITI
DALLE IMPRESE TURISTICHE NELL'AMBITO DELL'ARMONIZZAZIONE
DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA L.R. 50/2009.

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2021.

Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 ha definito le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera e nell'allegato A sono stati fissati i requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive, a modifica di quelli contenuti negli allegati di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 26.

Con la presente legge si intende introdurre una deroga ai parametri di ricettività previste per le camere delle strutture alberghiere al fine di consentire una temporanea aggiunta di un letto per minori di anni 15 o di accompagnatori di persone bisognose di assistenza facilitando la presenza in albergo di queste categorie di persone, esigenza che è necessaria soddisfare, come hanno già fatto gran parte delle Regioni, soprattutto nel contesto della pandemia in atto. L'aggiunta del letto, avendo carattere di temporaneità, non è, comunque, computata ai fini della capacità ricettiva consentita nella struttura.

La presente modifica normativa è ispirata dall'emergenza Covid-19, sotto un duplice profilo: da un lato, per la necessità di disciplinare con urgenza, imposta proprio dall'emergenza sanitaria, aspetti legati ad un corretto e sanitarmente sostenibile esercizio dell'attività alberghiera in presenza di ospiti tra loro legati da relazioni familiari o da inderogabili vincoli di assistenza. Dall'altro, in vista della ripresa delle attività economiche e produttive, per agevolare la ripartenza di un settore tra i più colpiti dalle misure di blocco e rispondere altresì in maniera adeguata alla crescente domanda di ospitalità che, già nella prima fase di apertura delle prenotazioni, ha fatto segnare risultati incoraggianti e più che buoni.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, atteso che reca disposizioni di carattere ordinamentale che introducono una deroga ai parametri di ricettività previste per le camere delle strutture alberghiere al fine di consentire una temporanea aggiunta di un letto per minori di 15 anni o di accompagnatori di persone bisognose di assistenza facilitando la presenza in albergo di queste categorie di persone, esigenza che è necessaria soddisfare, come hanno già fatto gran parte delle Regioni, soprattutto nel contesto della pandemia in atto da Covid - 19.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che comporta modifiche di natura ordinamentale			0,00 €
Art. 2	Reca la clausola di invarianza finanziaria in considerazione della natura squisitamente ordinamentale della presente legge			0,00 €
Art. 3	Reca l'entrata in vigore della legge			0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non sono indicati i criteri di quantificazione

Tabella 2: Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura



Consiglio regionale della Calabria

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica e integrazione della l.r. 50/2009)

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50 (Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera) è aggiunto il seguente comma: "6-bis. In deroga ai parametri di capacità ricettiva delle camere previsti nell'allegato A, è consentita, solo a richiesta del cliente, l'aggiunta temporanea di un letto per minori di 15 anni o di accompagnatori di persone bisognose di assistenza. I letti aggiunti sono rimossi al momento della partenza o, nel caso di letti a scomparsa, ripiegati nell'apposito vano o richiusi in caso di poltrone/divani letto. In tali casi, il numero dei posti letto aggiunti non è computato ai fini della capacità ricettiva consentita nella struttura.".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.